

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BV.2020.25
Procedura secondaria: BP.2020.64

Decisione del 23 settembre 2020

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

Reclamante

contro

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE DFF,
Servizio giuridico DFF,

Controparte

Oggetto

Ricusazione (art. 29 cpv. 1 e 2 DPA)

Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)

Fatti:

- A.** Con decreto penale del 1° maggio 2020, emanato dal Dipartimento federale delle finanze (in seguito: DFF), A. è stato riconosciuto colpevole di esercizio dell'attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell'art. 44 cpv. 1 della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in relazione con il vecchio art. 14 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0), per fatti intervenuti tra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013, e condannato a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 430.–, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento delle spese procedurali per un totale di fr. 3'080.– (v. act. 1.1 pag. 3).
- B.** Mediante reclamo del 14 maggio 2020 A., oltre a chiedere l'annullamento del suddetto decreto, ha presentato istanza di ricusazione contro i funzionari del Servizio di diritto penale del Servizio giuridico del DFF B., C. e D. (v. ibidem).
- C.** Con decisione del 9 giugno 2020, il DFF ha respinto, nella misura della loro ammissibilità, le domande di ricusazione nei confronti di C. e D. (v. act. 1.1).
- D.** Il 22 giugno 2020, A. ha interposto reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la decisione del 9 giugno 2020. In via preliminare, egli postula la concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito, egli chiede che la decisione impugnata sia annullata e la domanda di ricusazione sia accolta, "di modo che i funzionari del servizio di diritto penale del Servizio giuridico del DFF B., C. e D. non possono occuparsi del procedimento DFF 442.3-058, che verrà attribuito ad altro funzionario; tutti gli atti da loro compiuti sino ad oggi sono annullati" (v. act. 1).
- E.** Con risposta del 23 luglio 2020, il DFF chiede che la richiesta dei provvedimenti cautelari e il ricorso vengano respinti (v. act. 7).
- F.** Con replica del 10 agosto 2020, trasmessa al DFF per conoscenza (v. act. 11), il reclamante ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).
- G.** Con scritto spontaneo del 14 agosto 2020, trasmesso per conoscenza al reclamante (v. act. 13), il DFF ha specificato che la risposta al ricorso del 23 luglio

2020 è stata firmata da E., co-direttore del servizio giuridico del DFF, in rappresentanza di B. (v. act. 12).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Secondo l'art. 50 cpv. 1 LFINMA, in caso di infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari è applicabile la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), sempreché la LFINMA o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

1.2 Di principio, alle questioni che la DPA non regola espressamente o implicitamente, si applicano per analogia le disposizioni del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). I principi generali della procedura penale e del diritto costituzionale devono essere tenuti in considerazione anche nei procedimenti penali amministrativi (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; v. anche TPF 2016 55 consid. 2.3, decisione del Tribunale penale federale BV.2017.26 del 6 settembre 2017 consid. 1.2 e 1.3).

2.

2.1 Per quanto concerne la rikusazione secondo la DPA, è data facoltà di reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la decisione resa dal superiore del funzionario in causa (art. 29 cpv. 2 DPA in relazione con gli art. 25 cpv. 1 e 27 DPA e 37 cpv. 2 lett. b LOAP). Il suo potere di cognizione è limitato alla violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (art. 27 cpv. 3 DPA). Il diritto al reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo contro una decisione su reclamo dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA).

2.2 In concreto, il reclamo è stato interposto contro la decisione del capo del servizio giuridico DFF, con la quale le domande di rikusazione presentate da A. con-

tro C. (Capogruppo) e D. (funzionaria inquirente del DFF), incaricati della procedura concernente il reclamante, sono state respinte. Per questo motivo l'insorgente è legittimato a ricorrere contro detta decisione (decisioni del Tribunale penale federale BV.2018.4 del 25 luglio 2018 consid. 1.3; BV.2009.25 del 20 maggio 2009 consid. 1.2). Interposto tempestivamente nella forma prescritta, il reclamo è ricevibile.

3.

- 3.1** Secondo l'art. 29 cpv. 1 DPA, i funzionari cui spetta di condurre un'inchiesta e di prendere o preparare una decisione devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella causa (lett. a), sono il coniuge o il partner registrato dell'imputato o convivono di fatto con lui (lett. b), sono parenti o affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale con l'imputato (lett. b^{bis}), potrebbero, per altri motivi, avere una prevenzione nella causa (lett. c).
- 3.2** Scopo della ricusazione è quello di evitare qualsiasi apparenza di parzialità o conflitto di interessi. Per quanto riguarda l'Amministrazione nella sua funzione di autorità inquirente e giudicante, per l'apprezzamento del motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. c DPA è necessario tenere conto della giurisprudenza concernente il diritto ad un equo processo, ancorato agli art. 29 cpv. 1, 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Proprio a causa del potere dell'Amministrazione, nel valutare la questione della parzialità dei funzionari inquirenti devono essere applicati gli stessi rigorosi criteri che si applicano alle autorità giudiziarie (DTF 120 IV 226 consid. 4b). Per l'interpretazione del precitato art. 29 DPA è possibile fare riferimento all'art. 56 CPP (decisione del Tribunale penale federale BV.2019.20 del 25 luglio 2019 consid. 2.1; EICKER/FRANK/ACHERMANN, *Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht*, 2012, pag. 158). Una violazione del diritto ad un equo processo, derivante da parzialità, è da presumere qualora esistano circostanze atte a suscitare il sospetto di una prevenzione. Tali circostanze possono basarsi su specifici comportamenti personali oppure su determinate condizioni funzionali ed organizzative. In entrambi i casi, non occorre che l'autorità sia effettivamente prevenuta. È sufficiente che vi siano circostanze idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere il rischio di parzialità. Comunque sia, nel valutare l'apparenza di parzialità e nella ponderazione di tali circostanze non si può tenere conto dei sentimenti soggettivi dell'interessato; il sospetto deve piuttosto apparire oggettivamente giustificato (v. DTF 144 I 234 consid. 5.2 pag. 236; 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1 pag. 328; 138 IV 142 consid. 2.1 pag. 144 e seg., tutte con rinvii). Tuttavia, data l'importanza dell'imparzialità, tale principio non può essere interpretato e applicato in maniera restrittiva, nonostante la ricusazione debba rimanere un'eccezione (HAURI, *Verwaltungsstrafrecht*, 1998, pag. 86 con riferimenti alla DTF 120 IV 226 consid. 4b; v. anche MÜLLER/SCHEFER, *Grundrechte in der Schweiz*, 4a ediz. 2008, pag.

937 e seg.; KIENER, Richterliche Unabhängigkeit: verfassungsrechtliche Anforderungen an Richter und Gerichte, 2001, pag. 58 e segg.; DTF 127 I 196 consid. 2b e 2d; TPF 2009 84 consid. 2.2). Errori materiali o procedurali costituiscono motivo di riconsiderazione unicamente se particolarmente manifesti o ripetuti, tanto da costituire una grave violazione dei doveri d'ufficio (DTF 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74 e seg.; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3).

- 3.3** Gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU sono applicabili per la riconsiderazione di un funzionario inquirente unicamente quando quest'ultimo assume eccezionalmente una funzione giudicante, come è il caso per l'emanazione di un decreto penale. Quando egli agisce come autorità inquirente, la riconsiderazione viene analizzata in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Il contenuto dell'art. 30 cpv. 1 Cost. non può certo essere ripreso in maniera acritica per l'attività di autorità non giudicanti risp. per l'art. 29 cpv. 1 Cost. Tuttavia, per quanto riguarda l'imparzialità e l'indipendenza del funzionario inquirente, gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 30 cpv. 1 Cost. sono essenzialmente identici. Anche un funzionario inquirente può essere riconsiderato se vi sono circostanze obiettivamente suscettibili di creare un'apparenza di parzialità. Giusta gli art. 32 e segg. DPA, il funzionario inquirente conduce l'inchiesta sino alla decisione penale. Analogamente a ciò che è valido per l'attività del pubblico ministero – si ricorda che il CPP si applica a titolo sussidiario in ambito d'inchieste DPA (v. *supra* consid. 1.2) –, il funzionario inquirente prende le disposizioni atte a garantire che il procedimento si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP). Egli esamina con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (art. 6 cpv. 2 CPP). Egli dispone di una certa libertà nelle sue indagini, ma è comunque tenuto ad un certo riserbo. Il funzionario inquirente deve astenersi da qualsiasi azione sleale e indagare sia sulle circostanze a carico che su quelle a discarico. Egli non può favorire una parte a scapito di un'altra (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2 pag. 179 e seg. con rinvii). Misure procedurali generali, giuste o sbagliate, non sono di per sé atte a sostanziare la prevenzione della persona che conduce il procedimento (DTF 138 IV 142 consid. 2.3) e devono essere contestate nell'ambito di una procedura di ricorso (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; sentenza del Tribunale federale 1B_233/2019 del 25 settembre 2019 consid. 2.1). La situazione è diversa se vi sono errori particolarmente evidenti o ripetuti che costituiscono una grave violazione dei doveri d'ufficio (DTF 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74 e seg.; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3) che esplicano i loro effetti unilateralmente su una delle parti del procedimento (v. sentenze del Tribunale federale 1B_278/2020 consid. 3.2 e 1B_164/2015 del 5 agosto 2015 consid. 3.2).

4.

4.1 Il reclamante chiede che C. e D. siano ricusati e non possano più occuparsi del procedimento DFF 442.3-058 che lo concerne e che tutti gli atti da loro compiuti fino a questo momento siano annullati.

4.2

4.2.1 Il reclamante ritiene innanzitutto che l'aggravamento della pena sancito dal decreto penale del 1° maggio 2020 rispetto a quello emanato in procedura abbreviata il 20 settembre 2019 sia riconducibile ad una ritorsione da parte di C. dovuta all'uso legittimo da parte dell'insorgente dei propri diritti di ricorso e di partecipazione alla procedura. A mente dell'insorgente, essendo i fatti accertati i medesimi, l'aumento della pena sarebbe ingiustificato.

4.2.2 In concreto, A. non ha sottoscritto il decreto penale del 20 settembre 2019 emesso in procedura abbreviata, nel quale è stato riconosciuto "colpevole di esercizio per negligenza dell'attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LFINMA in relazione con l'art. 14 LRD, infrazione commessa dal 1° marzo 2013 al 9 luglio 2013" (pag. 080 0001 e segg. incarto DFF). Per questo motivo, in seguito al processo verbale del 13 marzo 2020, è stato emesso il decreto del 1° maggio 2020 in procedura ordinaria, mediante il quale l'insorgente è stato riconosciuto "autore colpevole di esercizio dell'attività d'intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell'art. 44 cpv. 1 LFINMA (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), in relazione con il vecchio art. 14 LRD (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), infrazione commessa dal 10 ottobre 2012 al 9 luglio 2013" (pag. 090 0001 e segg. incarto DFF).

4.2.3 Ora, il divieto della *reformatio in peius* non è previsto né dal Protocollo n. 7 alla CEDU né dall'art. 32 cpv. 2 Cost. né dal Patto ONU II (RS 0.103.2). Di conseguenza, la legislazione interna può vietarla o autorizzarla (DTF 144 IV 136 consid. 5.1; sentenze del Tribunale federale 2C_476/2014 del 21 novembre 2014 consid. 5.1; 2C_1022/2011 del 22 giugno 2012 consid. 8.1 con rinvii, non pubblicato in DTF 138 I 367). In diritto penale amministrativo svizzero, la *reformatio in peius* non è esclusa dall'art. 70 cpv. 1 DPA, il quale prevede che, in base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'art. 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione (v. BURRI/EHMANN, Commentario basilese, 2020, n. 14 e segg. ad art. 70 DPA; HOK, Questions choisies de droit pénal fiscal: la fixation de la peine pour soustraction d'impôt; la *reformatio in peius* de l'amende fiscale; l'application du principe *ne bis in idem*, 2020,

pag. 22 e seg.). In altre parole, per aumentare la pena in procedura ordinaria occorre la presenza di fatti nuovi che aggravano la situazione dell'imputato (v. HOK, *ibidem*, pag. 22).

4.2.4 In concreto, il reclamante non ha accettato il decreto penale del 20 settembre 2019 emanato dal DFF nell'ambito della procedura abbreviata, atto basato su una valutazione provvisoria della documentazione acquisita agli atti. Dopo aver redatto il processo verbale finale del 13 marzo 2020, il DFF ha statuito in procedura ordinaria, questa volta però sulla base di una documentazione più ampia riguardante in particolare la società F. SA (v. sentenza del Tribunale penale federale BE.2019.13 del 29 novembre 2019) nonché i conti bancari delle entità coinvolte, la quale ha permesso di ulteriormente approfondire e chiarire i fatti contestati al reclamante, i quali sono risultati più gravi – l'autorità ha ritenuto il dolo eventuale e non più la negligenza – e più estesi nel tempo di quelli costatati in procedura abbreviata (v. act. 7, pag. 3). Contrariamente a quanto asserito dal reclamante, le risultanze alla base del decreto penale del 20 settembre 2019 (in procedura abbreviata) e quelle prese in considerazione nel decreto penale del 1° maggio 2020 (in procedura ordinaria) non sono le stesse, ciò che ha permesso quindi al DFF di procedere ad un aggravamento della pena conformemente all'art. 70 cpv. 1 DPA. Certo ci si può domandare se l'art. 70 cpv. 1 DPA autorizzi ad un aggravamento della pena in virtù di una diversa valutazione della fattispecie soggettiva, ma anche se ciò non fosse non si tratterebbe comunque di un errore tale da provocare la ricusazione del funzionario, bensì tutt'al più una discutibile interpretazione della norma in questione censurabile utilizzando i normali strumenti processuali a disposizione in questi casi, segnatamente la via dell'opposizione del resto da lui stesso percorsa nel caso concreto (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2020.23 del 15 luglio 2020 pag. 3). Quanto precede non costituisce in ogni caso un indizio di prevenzione nei suoi confronti.

4.3

4.3.1 Il reclamante sostiene poi che C. abbia, a torto, tenuto conto di un procedimento penale ticinese pendente a suo carico nella commisurazione della pena, ciò che violerebbe il principio della presunzione d'innocenza. Lo stesso avrebbe fatto B. nella decisione contro le domande di ricusazione. Ciò dimostrerebbe la prevenzione nei suoi confronti da parte di entrambi.

4.3.2 Secondo l'art. 10 cpv. 1 CPP, ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. Lo stesso principio è sancito dall'art. 32 cpv. 1 Cost.

4.3.3 È vero che nel decreto penale del 1° maggio 2020 viene menzionato un procedimento penale per truffa che tocca il reclamante, ma l'autorità, affermata la validità della presunzione d'innocenza, non lo ha preso in considerazione per

aggravare la pena, aspetto che emerge chiaramente dalla decisione impugnata, quando si afferma che “questo fattore non ha concretamente influito sulla commisurazione della pena”. Ad ogni modo, precisato che una tale censura va in realtà invocata nell’ambito della procedura di merito, quanto precede non costituisce motivo di ricusa.

4.4

4.4.1 La rikusazione sarebbe inoltre motivata dal fatto che la domanda di proroga, così come le domande di complemento istruttorio, sarebbero state erroneamente dichiarate tardive senza nemmeno essere esaminate, ulteriore prova della prevenzione nei confronti dell’insorgente. Ciò avrebbe implicato anche l’impossibilità per il reclamante di esprimersi adeguatamente in merito alla procedura.

4.4.2 L’autorità giudicante non perde la propria indipendenza e imparzialità per il solo fatto di aver in precedenza deciso a sfavore di una parte (DTF 117 la 324 consid. 2 pag. 327; 114 la 278 consid. 1; 105 lb 301 consid. 1c). La prassi del Tribunale federale nega ai provvedimenti procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l’idoneità di fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del giudice che li ha adottati (DTF 116 la 14 consid. 5b; 111 la 259 consid. 3b/aa). Critiche inerenti a comuni scorrettezze di procedura devono seguire il normale corso d’impugnazione e sono di regola inadatte a fondare il sospetto di una parzialità (DTF 113 la 407 consid. 2a pag. 409 e seg.; sentenza del Tribunale federale 1B_317/2011 del 6 settembre 2011 consid. 4.8). Solo errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono gravi violazioni dei doveri dell’autorità giudicante, possono dare adito a sospetti di parzialità, purché le circostanze indichino che la persona interessata è prevenuta o almeno giustifichino obiettivamente la parvenza di prevenzione (DTF 138 IV 142 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata).

4.4.3 In concreto, il DFF ha riconosciuto il suo errore di calcolo del termine contenuto nel suo scritto del 7 aprile 2020 (v. act. 7, pag. 4). Premesso che il reclamante avrebbe dovuto subito segnalare al DFF tale errore, ciò che non sembra essere avvenuto, il computo errato del termine per presentare osservazioni non costituisce un motivo sufficientemente grave, tale da giustificare obiettivamente una parvenza di prevenzione. Come indicato dalla giurisprudenza, errori procedurali vanno sollevati nella competente sede di ricorso e non sono in sé motivi di ricusa (v. *supra* consid. 4.3.3). Anche questa censura va pertanto respinta.

4.5

4.5.1 Per tutti i funzionari del DFF vi sarebbe poi un interesse personale ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a DPA nel portare avanti la causa il più in fretta possibile, poiché la prescrizione subentrerebbe tra un anno.

4.5.2 Nella sua domanda di ricusazione, il reclamante non ha sollevato detto argomento (v. pag. 090 0011 e segg. incarto DFF), il quale non è dunque stato oggetto della decisione qui contestata (v. act. 1.1). Potendo questa Corte statuire unicamente su quanto oggetto della decisione impugnata, la censura è inammissibile (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2013.18 del 25 luglio 2013 consid. 5.2; BB.2006.67 del 24 gennaio 2007 consid. 1.3.2). In ogni caso, il riferimento all'imminente prescrizione non farebbe apparire i funzionari del Servizio giuridico del DFF come parziali. Uno dei compiti dell'Autorità è infatti proprio quello di far avanzare il procedimento e di decidere prima della scadenza del termine di prescrizione (sentenze del Tribunale federale 6B_362/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 3.3.2; 1B_60/2007 del 21 settembre 2007 consid. 4.5; sentenza del Tribunale penale federale BV.2014.36 del 21 ottobre 2014 consid. 3.6; BURRI/EHMANN, *op. cit.*, n. 8 ad art. 70 DPA).

4.6

4.6.1 Il reclamante sostiene inoltre che la domanda di ricusazione nei confronti della funzionaria inquirente non sia stata tardiva, come invece asserito nella decisione del 9 giugno 2020. A mente del reclamante l'errore della funzionaria sarebbe stato indizio di prevenzione unicamente alla luce dei seguenti atteggiamenti rimproverati a lei, ad C. e ad B., per cui anche la domanda di ricusazione nei suoi confronti sarebbe stata tempestiva.

4.6.2 Secondo l'art. 58 cpv. 1 CPP, la domanda di ricusazione va presentata senza indugio non appena si è a conoscenza del motivo di ricusazione. Secondo la prassi del Tribunale federale occorre agire entro circa una settimana (v. sentenza del Tribunale federale 1B_469/2019 del 21 novembre 2019 consid. 2.1 con riferimenti). La domanda di ricusazione deve riferirsi ad una determinata persona nel caso concreto, poiché i motivi di ricusa si fondano sempre sulla singola persona (v. DTF 137 V 210 consid. 1.3.3; BOOG, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 2 ad art. 58 CPP). Una domanda di ricusazione generale rivolta a tutti i singoli membri di un'autorità non è da escludere, a patto che sia debitamente motivata e non rivolta all'autorità nel suo complesso (DTF 97 I 860 consid. 4 pag. 862; BOOG, *op. cit.* n. 2 ad art. 58 CPP).

4.6.3 In concreto, nella sua domanda di ricusazione del 14 maggio 2020, il reclamante ha fatto valere, tra gli altri motivi di ricusazione, l'erronea decisione di irricevibilità della domanda di suggellamento dell'8 ottobre 2019. Dal momento che tra l'atto contestato e la domanda di ricusazione sono passati 7 mesi, tale motivazione è palesemente tardiva. A nulla può nemmeno l'argomentazione portata dall'insorgente secondo cui tale errore sarebbe motivo di ricusa soltanto alla luce dei successivi atti compiuti anche dalle altre persone competenti per il caso. Egli omette infatti di motivarla in maniera conforme alla sopraccitata giurisprudenza nel caso di ricusazioni collettive. La censura va pertanto respinta.

4.7

4.7.1 Infine, secondo il reclamante, il Capo del Servizio giuridico del DFF, B., ha emesso la decisione impugnata quando già sapeva di essere lui stesso oggetto della domanda di ricusa. Ciò renderebbe annullabile la decisione impugnata e dimostrerebbe ulteriormente l'impressione di parzialità nei confronti dell'insorgente. A mente di quest'ultimo, l'art. 56 cpv. 3 CPP non sarebbe inoltre applicabile.

4.7.2 Innanzitutto, non esistendo alcun art. 56 cpv. 3 CPP, si può ragionevolmente presumere che il reclamante si riferisse all'art. 59 cpv. 3 CPP, il quale prevede che il ricusando continui ad esercitare la sua funzione fino alla decisione. Ora, come visto in precedenza (v. *supra* consid. 1.2), le disposizioni del CPP si applicano per analogia qualora la DPA non regoli determinate questioni, per cui tale norma può senz'altro essere presa in considerazione nel caso in esame.

4.7.3 In concreto, l'istanza di ricusazione era rivolta nei confronti di B., C. e D. (v. pag. 090 0012 incarto DFF). B., Capo del Servizio Giuridico del Servizio penale del DFF, in qualità di superiore dei ricusati C. e D. è competente a statuire sulla loro ricusazione, nonostante sia egli stesso oggetto della medesima istanza. Per contro, la ricusazione riguardante B. è stata giudicata dalla Segretaria Generale del DFF, superiore della persona in questione e pertanto competente per detta decisione. Anche sotto questo profilo non vi è nessuna irregolarità nell'agire delle persone responsabili della procedura.

4.8

4.8.1 In sede di replica, il reclamante ha sostenuto che la risposta del 23 luglio 2020 fosse stata firmata da C., il quale avrebbe dunque preso posizione in merito alla sua stessa ricusa.

4.8.2 Concretamente, come indicato nello scritto spontaneo di cui sopra (v. *supra* Fatti G.), la risposta del 23 luglio 2020 è stata firmata in rappresentanza di B. da E., suo collega, il quale non è oggetto di alcuna domanda di ricusazione. Anche quest'ultima censura è pertanto infondata.

5. In conclusione, la decisione impugnata va confermata e il reclamo respinto, nella misura della sua ammissibilità.

6. Alla luce di quanto precede, la richiesta della concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

7. Conformemente all'art. 25 cpv. 4 DPA, l'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all'attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.-, importo coperto dall'anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
2. La richiesta dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 24 settembre 2020

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- A.,
- Dipartimento federale delle finanze DFF, Servizio giuridico DFF

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.